

30 NOV. 2010



Regione Siciliana
Azienda Ospedaliera
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO

Legge Regionale n.5 del 14/04/2009
 Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo. Tel 0917801111 - P.I. 05841780827

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA-CERVELLO" E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LE INFEZIONI OSTEO ARTICOLARI

L' anno duemiladieci, il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE in Palermo, nei locali della Sede Legale dell' Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, viale Strasburgo n. 233 Palermo,

TRA

L' Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, viale Strasburgo n. 233 Palermo, (cod. fiscale/P. Iva n. 04329160826), nella persona del Direttore Generale dr. Salvatore Di Rosa, nato a Palma di Montechiaro (Ag.) il 28/8/1951,

E

L' Associazione Nazionale per le Infezioni Osteo Articolari di Palermo, con sede legale in via Altofonte n. 453/R Villagrazia Palermo, C.F.e/o partita IVA n.97165330826 rappresentata dal Presidente sig. CALSABIANCA GIROLAMO, nato a Palermo il 6/9/1949

Sottoscrivono il seguente protocollo d' intesa:

- 1) L' Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti " Villa Sofia-Cervello " (di seguito brevemente denominata " Azienda "), consegna all' Associazione Nazionale per le Infezioni Osteo Articolari di Palermo (di seguito brevemente denominata " Associazione ") , perché se ne serva per l' uso relativo alle attività dell' Associazione, il locale a piano terra indicato nella planimetria allegata, ubicato presso il C.T.O. via Cassarà n. 2 Palermo, contrassegnato con il colore " nero ";
- 2) L' Associazione si servirà del bene sopra descritto con diligenza ed esclusivamente per il seguente scopo: " Attività di lavoro di sostegno agli associati A.N.I.O. " e si impegna a non destinare il bene a scopi differenti;
- 3) La durata della convenzione è fissata in anni due con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, rinnovabile previa esplicita richiesta. E' escluso il tacito rinnovo.

Alla scadenza del termine convenuto l' Associazione è obbligata a restituire l' immobile oggetto della presente convenzione, salvo la possibilità di restituzione immediata del locale concesso in uso a semplice richiesta dell' Amministrazione.

Il domicilio dell' Associazione viene eletto, ai fini di questa convenzione, all' indirizzo dell' immobile ceduto in comodato. Qualora la stessa Associazione non occupi più i locali di che trattasi il domicilio si intende quello della sede della Presidenza Nazionale sopra indicata.

4) L'Associazione è tenuta a custodire e conservare il locale con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso;

5) L'Associazione è costituita custode dell'immobile oggetto della presente convenzione ed è direttamente responsabile verso l'Azienda ed i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni abuso o trascuratezza dell'uso dell'immobile;

Sono a carico dell'Associazione tutti gli adempimenti relativi agli oneri assicurativi e contributi relativi al personale impiegato ed ai mezzi tecnici, apparecchiature, attrezzature etc. e quant'altro derivante dal presente provvedimento, anche per rapporti derivanti da altri Enti .



Il presente atto è soggetto a registrazione, in caso d' uso, ai sensi dell' art. 5 del D.P.R. n° 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente dell'Associazione Nazionale
per le Infezioni Osteo Articolari

(Sig. Girolamo Calsabianca)



Il Direttore Generale
dell'A. O.O.R. Villa Sofia


(Dr. Salvatore Di Rosa)



RIUNITI VILLA SOFIA
111
MO

RIUNITI VILLA SOFIA
111
MO

RIUNITI VILLA SOFIA
111
MO



■ Locali assegnati all' A.N.I.O.

*Allegato
212
07*

**COPIA CONFORME
AGLI ATTI IN POSSESSO
DEL SETTORE.**

